



POLICY WHISTLEBLOWING

Redazione	Compliance & AMLO
Verifica	Compliance & AMLO
Validazione	Amministratore Delegato
Approvazione	Il Presidente per il Consiglio di Amministrazione

Elenco revisioni della Procedura

Versione	Data approvazione	Motivazione revisione
Rev_0	31/10/2023	Prima Approvazione

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVI	3
3. SOGGETTI SEGNALANTI	4
4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE	5
5. CARATTERISTICHE DELLE VIOLAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI.....	5
6. PORTALE WHISTLEBLOWING.....	6
7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
8. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ALTERNATIVI AL PORTALE WHISTLEBLOWING	7
9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	8
10. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
11. ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE AD ALTRI SOGGETTI	11
12. TUTELA DEL SEGNALATO	12
13. REPORTISTICA.....	12
14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	13
16. ONERI DI PUBBLICITÀ PER ARX A FINI DI TRASPARENZA DEL WHISTLEBLOWING	13

1. PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge è intervenuto sul d.lgs 231/2001, inserendo all'articolo 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*) una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, le cui disposizioni hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023 (il *“Decreto 24/2023”*).

L'articolo 23 del citato Decreto 24/2023 ha abrogato l'art. 54-bis del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e l'art. 6, comma 2-ter e 2-quater del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché l'art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179. Inoltre, l'art. 24 ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 6 del d.lgs. con il seguente: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Nello specifico, alla luce delle richiamate modifiche del quadro normativo nazionale, la presente procedura disciplina:

- a) il funzionamento dei canali interni per l'effettuazione delle segnalazioni;
- b) la tutela dei soggetti segnalanti e dei soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché degli altri soggetti ai quali è estesa la tutela contro gli atti ritorsivi e/o discriminatori dal mutato quadro normativo;
- d) la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- e) la previsione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- f) l'adempimento di alcuni oneri di pubblicità introdotti dal quadro legislativo;

2. OBIETTIVI

La presente procedura mira a disciplinare il processo di segnalazione interna previsto ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 e, pertanto:

- a) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (di seguito, anche **“gestione della segnalazione”**) allo scopo di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 231/2001, come introdotto dalla legge 179/2017 e poi modificato dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, tramite attivazione di un portale dedicato - **“Portale Whistleblowing”** o **“Portale”** - idoneo a

garantire, con modalità informatiche, la sicurezza dell'intero processo istruttorio e la riservatezza dell'identità dei segnalanti;

- b) Il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni prese in carico, attraverso il medesimo portale dedicato, da un soggetto diverso da quello previsto, qualora quest'ultimo si trovi in una condizione di conflitto di interessi;
- c) Il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni mediante il canale alternativo della formulazione in forma orale della segnalazione. Quest'ultima è effettuata mediante un incontro diretto, fissato entro e non oltre due giorni lavorativi, su richiesta del segnalante.

La presente procedura **non disciplina**:

- la segnalazione esterna, in quanto direttamente prevista e regolata dalle disposizioni di legge di cui al citato Decreto 24/2023 (cfr. articoli 6 – 11). In dettaglio, la richiamata normativa: i) indica i presupposti per poter procedere alla segnalazione esterna (art. 6); ii) descrive i canali per la segnalazione esterna (art. 7); iii) identifica e regola le attività dell'ANAC, quale destinataria delle menzionate segnalazioni (art. 8); iv) prevede doveri di trasparenza dell'ANAC (art. 9); v) contempla il potere/dovere dell'ANAC di emanare in materia apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni della specie.

Tuttavia, in ossequio alle disposizioni previste dal Decreto 24/2023 all'art. 5, comma 1, lett. e), la presente procedura prevede le condizioni per poter accedere alla segnalazione esterna da indirizzare all'ANAC, ovvero:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la “divulgazione pubblica”, direttamente regolata dal menzionato Decreto 24/2023, all'art. 15.

3. SOGGETTI SEGNALANTI

I destinatari della presente procedura, quali potenziali segnalanti (il “Segnalante”), sono:

- a) i componenti degli organi sociali di Arx Asset Management S.r.l. (di seguito anche solo “**Arx**” o “**Società**”)
- b) l'Organismo di Vigilanza di Arx;

- c) i lavoratori subordinati di Arx, siano essi dirigenti, quadri o impiegati (compresi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o in distaccamento);
- d) i lavoratori autonomi, i terzi collaboratori e i dipendenti di terze società o enti che collaborino a qualsiasi titolo con Arx;
- e) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso o su richiesta di Arx;
- f) qualora presenti i tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società;
- g) gli azionisti di Arx.

Per tutti questi soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, come meglio specificato *infra*.

I destinatari, a conoscenza di fatti suscettibili di segnalazione, nei termini di seguito esposti, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità più avanti descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

La presente procedura prevede i seguenti canali per l'effettuazione delle segnalazioni interne:

- a) Portale whistleblowing
- b) in presenza, a seguito di una richiesta di incontro da parte del segnalante, mediante segnalazione orale.

Le segnalazioni, ivi comprese quelle effettuate mediante il Portale Whistleblowing, sono ricevute dal Responsabile Whistleblowing, individuato nel responsabile della funzione Compliance ("Ricevente"). Qualora il segnalante ritenga che quest'ultimo possa trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, in quanto i comportamenti e le conseguenti violazioni possano riguardarlo, direttamente o indirettamente, i predetti canali assicurano la possibilità di adire l'OdV.

Il Responsabile Whistleblowing, ove la segnalazione riguardi una condotta rilevante ai sensi del Decreto 231, inoltra tempestivamente le informazioni ricevute all'OdV, che le prende in carico per le opportune valutazioni secondo quanto previsto nel Modello 231 di ARX.

Qualunque segnalazione, pervenuta per errore a una Funzione/Struttura diversa, quest'ultima ha l'obbligo di trasmetterla entro 7 giorni alla Funzione ricevente prevista, dando contestuale notizia al Segnalante.

I predetti canali e le modalità di gestione delle segnalazioni sono adeguatamente pubblicizzati nei luoghi di lavoro e sul sito internet della Società in un'apposita sezione dedicata.

5. CARATTERISTICHE DELLE VIOLAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni, che possono essere segnalate, sono le seguenti: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione di Arx ("MOG 231/01), che non rientrano nei successivi numeri 2,3, e 4;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto delle stesse, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a circostanziare il più possibile quanto segnalato.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

6. PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile tramite internet al seguente indirizzo web: <https://www.arxam.it/>, sezione "Segnalazione illeciti" (Whistleblowing) ed accedere all'apposito link presente nella sezione Whistleblowing.

7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Accedendo al Portale, il segnalante potrà inviare una segnalazione e accedere al canale di comunicazione criptato per comunicare direttamente con il Responsabile.

Il Segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e chiuse che gli permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, persone coinvolte), eventualmente anche allegando file a supporto.

Il segnalante può decidere di inserire i propri dati identificativi oppure inviare una segnalazione in forma anonima.

La Società ritiene che le segnalazioni anonime debbano essere scoraggiate, in ossequio allo spirito della legge, che disciplina segnalazioni nominative, quali atti di responsabilità verso l'Ente per il quale si presta attività lavorativa o professionale. Ciononostante, qualora i fatti segnalati, pur inoltrati in forma anonima, risultino potenzialmente attendibili perché circostanziati e basati su elementi concreti e afferenti alle tipologie di violazioni contemplate dalla legge, le segnalazioni saranno prese in carico e approfondite dal Ricevente.

Dopo aver effettuato la segnalazione, il Segnalante potrà accedere al canale di comunicazione con il Responsabile inserendo il codice segnalazione attribuito dal sistema ed una password personale. Il Segnalante potrà in questo modo accedere a tutti i messaggi inviati dal Responsabile e al contenuto della segnalazione da quest'ultimo inviata.

8. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ALTERNATIVI AL PORTALE WHISTLEBLOWING

La Società ha attivato un ulteriore canale alternativo al Portale Whistleblowing che assicura la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale, di presenza.

8.1. Canale in presenza

Il segnalante può richiedere un incontro con il Responsabile Whistleblowing (ovvero con l'OdV nel caso in cui il Responsabile si trovi in conflitto di interessi), che dovrà essere fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole, al massimo entro 2 giorni lavorativi.

La richiesta di incontro al Responsabile Whistleblowing deve essere eseguita oralmente di persona. Diversamente, l'incontro con l'OdV potrà essere richiesto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: odv@arxam.it.

I contenuti dell'incontro sono verbalizzati dal Ricevente, previo consenso del segnalante. Qualora il segnalante abbia acconsentito alla verbalizzazione, può procedere a verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale in presenza sono protocollate in un apposito registro riservato, seguendo il medesimo iter istruttorio del Portale Whistleblowing (cfr. *infra*).

Le segnalazioni sono nominative e la riservatezza sui dati del segnalante è osservata, costituendo un preciso obbligo del gestore della segnalazione, nei limiti previsti dalla legge.

9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing ovvero mediante gli altri canali previsti dalla presente procedura sono ricevute dal Responsabile Whistleblowing, che procede a rilasciare l'avviso di ricevimento entro 7 giorni.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata tramite il Portale, il Responsabile Whistleblowing riceverà una notifica via e-mail e dovrà quindi accedere alla piattaforma per procedere con la gestione della Segnalazione. In questo caso il Responsabile Whistleblowing potrà rilasciare l'avviso di ricevimento direttamente tramite il Portale.

Nel caso in cui invece, il segnalante abbia richiesto un incontro in presenza, l'avviso di ricevimento viene inviato contestualmente alla convocazione del segnalante stesso.

Al Portale e agli altri canali alternativi ha accesso anche l'Organismo di Vigilanza ("OdV") che prende in carico le eventuali segnalazioni per cui il Responsabile Whistleblowing si trovi in conflitto di interesse.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta con la massima cautela, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelare, anche indirettamente, l'identità del Segnalante e previa verifica - se applicabile - che tali soggetti siano autorizzati al trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

a. Analisi preliminare

Il Responsabile Whistleblowing svolge un'analisi preliminare avente il solo scopo di verificare la possibile fondatezza della segnalazione e individuare l'organo e/o il soggetto e/o la/e funzione/i interessata/e alla segnalazione medesima. Qualora la segnalazione risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, ne viene disposta dal Responsabile Whistleblowing l'immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non si dà corso all'istruttoria di cui al successivo punto b.

Le segnalazioni che risultano sufficientemente circostanziate, oltre che rilevanti ai sensi del vigente quadro normativo, sono sottoposte ad istruttoria, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante.

b. Istruttoria

Salvo si tratti di segnalazioni aventi rilevanza, diretta o indiretta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 le quali vanno immediatamente inoltrate all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza, il Responsabile Whistleblowing provvede a:

- a) avviare approfondimenti specifici avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti esterni. In tale ambito, può essere sentita la persona

coinvolta¹ dalla segnalazione, su iniziativa del gestore della segnalazione. Quest'ultimo è tenuto a sentire la persona coinvolta, qualora l'iniziativa sia assunta dalla stessa persona coinvolta. L'ascolto della persona coinvolta può avvenire anche sulla base di documentazione scritta (osservazioni/altra documentazione), anche per il tramite del Portale (ove non sia stata attivata la segnalazione di presenza);

- b) concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- c) proporre all'Amministratore Delegato alle altre funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di Arx (es. azioni giudiziarie, procedimenti disciplinari a carico della persona coinvolta, sospensioni/cancellazioni di fornitori dall'Albo fornitori, risoluzioni contrattuali);
- d) proporre all'Amministratore Delegato, con il supporto del Responsabile Risorse Umane nelle ipotesi in cui il Segnalante rientri nella di cui alle lettere c) ed f) del paragrafo 3 "SOGGETTI SEGNALANTI", necessario, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del Segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione;
- e) alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione dell'Amministratore Delegato, supportato dal Responsabile Risorse Umane nel caso la segnalazione pervenga dal Segnalante di cui alle lettere c) e f) del paragrafo 3 "SOGGETTI SEGNALANTI", affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- f) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub g);
- g) concordare con l'OdV eventuali iniziative da intraprendere a tutela della Società, prima della chiusura della segnalazione stessa, nel caso di segnalazioni relative alle fattispecie di cui al MOG 231/01 di Arx .

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale. In ogni caso, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), il Responsabile Whistleblowing deve fornire al segnalante un riscontro sul processo di segnalazione, ad esempio comunicando l'archiviazione della stessa, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tale riscontro, da inviare nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, laddove il processo risulti ancora in corso; in questo caso saranno comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende

¹ La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In ogni caso, terminata l'attività istruttoria gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

10. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Al Segnalante sono riconosciute misure di protezione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Arx, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, fossero vere;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla legge².

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Pertanto, è assicurata la tutela:

- a) **della riservatezza della propria identità**, riferita non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, il cui disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

In dettaglio:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, **a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati** ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante **non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa**. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione **sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità**;

Qualora il ricevente debba comunicare l'identità del segnalante perché rilevante per la difesa della persona coinvolta/incolpata, deve comunicare al segnalante delle motivazioni e

² Rif. Parte II allegato al Decreto 24/23.

raccogliere il suo consenso scritto prima di procedere alla comunicazione dell'identità del segnalante;

- b) **contro misure ritorsive o discriminatorie**, dirette o indirette, adottate a seguito della segnalazione effettuata in buona fede, quali, a titolo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. Per misure ritorsive si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- c) **attraverso misure di sostegno** previste dal Decreto 24/2023³;

Il segnalante potrà altresì denunciare eventuali comportamenti ritorsivi, che ritiene di avere subito, all'ANAC come previsto dalla Legge⁴.

La protezione, ivi compresa la tutela contro misure ritorsive, è assicurata da Arx anche al segnalante anonimo allorché, nell'ambito della gestione della segnalazione, emerge successivamente l'identità del segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il sistema disciplinare di Arx prevede sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante. Sanzioni pecuniarie contro i comportamenti ritorsivi sono altresì previste dal Decreto 24/2023 e applicate dall'ANAC;
- nei confronti del segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Arx potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

La tutela del segnalante concerne il segnalante anche:

- qualora il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

11. ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE AD ALTRI SOGGETTI

Le misure di protezione, sopra richiamate per il segnalante, si applicano altresì:

³ Rif. art 18 del Decreto 24/2023.

⁴ Rif. art 19 del Decreto 24/2023.

- a) ai c.d. facilitatori delle segnalazioni. Per facilitatore della segnalazione, la Legge intende una *“persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

12. TUTELA DEL SEGNALATO

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui opera.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato dal Ricevente e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell’Autorità giudiziaria).

13. REPORTISTICA

Con cadenza annuale, il Responsabile Whistleblowing elabora una relazione riepilogativa delle segnalazioni pervenute da sottoporre all’attenzione del CdA e dell’OdV.

14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile e l’OdV⁵, per quanto di competenza, curano l’archiviazione di tutta la documentazione relativa al whistleblowing in apposito luogo custodito (fisico e/o informatico) con accesso loro riservato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del Decreto 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

⁵ Nelle ipotesi in cui il Responsabile Whistleblowing sia in conflitto di interesse.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

a. Rispetto del principio di necessità

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679⁶ possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

b. Riconoscimento dei diritti privacy

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Arx, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Al soggetto segnalato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679⁷, nei limiti di cui all'art. 2-undecies del d.lgs 196/2003 ovvero - in particolare - ad eccezione dei casi in cui *dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: [...] f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio*. Il soggetto segnalato ha in ogni caso facoltà di esercitare tali diritti anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del d.lgs 196/2003⁸.

c. Non applicabilità dell'accesso agli atti

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

16. ONERI DI PUBBLICITÀ PER ARX A FINI DI TRASPARENZA DEL WHISTLEBLOWING

Arx assicura adeguata pubblicità alle modalità di effettuazione delle segnalazioni previste dalla presente procedura, segnalazioni interne, e dalla Legge, segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche.

Arx, pertanto:

- a) assicura adeguata diffusione interna, attraverso l'intranet aziendale, alla presente procedura, al pari di tutta l'altra normativa interna;

⁶ Rif. parag. 6, procedura n°5. ARX_Procedura Privacy.

⁷ Si tratta nello specifico del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), del diritto a rettificarli (art. 16 GDPR), del diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), del diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 GDPR, del diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e di quello di opposizione al trattamento (artt. 21 e 22 GDPR).

⁸ Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

- b) prevede la consegna della presente procedura, unitamente ai principali documenti di normativa interna, ai propri collaboratori, consulenti e fornitori di servizi (outsourcer), stagisti, remunerati e non remunerati;
- c) pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata, le modalità attraverso cui effettuare le segnalazioni interne e le condizioni previste dalla Legge per le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.